

## SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA l'ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2023, la correlata relazione illustrativa tecnico finanziaria e la proposta di deliberazione G.E. trasmessi a questo Collegio con mail del 22 dicembre u .s.;

TENUTO CONTO che l'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

TENUTO CONTO di quanto indicato nella relazione illustrativa alla predetta ipotesi di contratto integrativo decentrato per il 2023 il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 19.07.2012 n. 25, tenuto conto dell'applicazione del nuovo CCNL di comparto;

RILEVATO che i dipendenti del comparto al 01.01.2023 erano in numero di 18 ed al 31.12.2023 risultano pari a 26 unità;

VISTO che ai fini della determinazione del fondo è mantenuto l'aumento di euro 2. 171,67 rispetto all'importo 2018 in applicazione dell'art. 30, c.3, lett. c), CCNL 19 aprile 2004, e cioè con l'incremento "sulla base del consuntivo 200 I, dall' I %, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 200 I al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale - concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni ", che, per effetto del CDI 2015, è riferito al 2011 quale primo anno di attività della SdS. Ciò in considerazione che il risultato negativo 2021 emergente dal bilancio consuntivo è dovuto esclusivamente a quanto derivante dalla gestione della "eredità Pizza";

VISTO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge n. 58/2019, stabilisce quanto segue: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

TENUTO CONTO che in riferimento all 'art.23, c.2, il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020, n. 108), nelle sue premesse, così si esprime: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito

all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;"

VISTO che in data 2.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 che disciplina, tra le altre cose, i fondi contrattuali del Titolo X "Trattamento economico", capo II Fondi, precisamente: art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro – nei quali sono confluiti, rispettivamente, i precedenti fondi contrattuali art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" e art. 81 Fondo premialità e fasce":

VISTO che il fondo comprende l'incremento relativo a posti istituiti dopo la costituzione della SdS, per come previsto dall'art. 39, c. 8, CCNL 7.4.1999: "Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere", confermato dall'art. 31, c. 8, CCNL 19.4.2004;

CONSIDERATO che:

a) il fondo 2018 era così composto

- art. 80, CCNL 2016-2018, Fondo condizioni di lavoro ed incarichi, per euro 28.337,03;

- art. 81, CCNL 2016-201, per euro 35,293,04,

che assommano ad euro 63.630,07;

b) il fondo già dal 2019 è stato incrementato di euro 2.150,33 per effetto dell'applicazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 80, c. 3, lett. a) (per euro 1.365,00) e 81 (per euro 785,33) del CCNL 21.05.2018, che unitamente alla precedente somma di cui alla lett.a), determinano euro 65.780,04;

c) il fondo 2022 è stato incrementato per effetto delle nuove assunzioni, con incremento -determinato in base al valore medio del fondo per dipendente ed all' incremento del numero degli stessi dipendenti - complessivamente pari ad euro 13.020,46, quindi l'ammontare complessivo del fondo per tale annualità è pari ad euro 78.800,86;

d) il fondo è stato ulteriormente incrementato per effetto delle nuove assunzioni con incremento - determinato in base al valore medio del fondo per dipendente ed all' incremento del numero degli stessi dipendenti - complessivamente pari ad euro 41.039,76

e) che pertanto il fondo 2023 è pari ad euro 119.366,38 così composto:

art. 102, CCNL 2019 – 2021, Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali euro 61.256,07;

art. 103, fondo premialità e condizioni di lavoro euro 34.775,90

f) l'ipotesi sottoposta, prevede i seguenti utilizzi:

1) del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102),do euro 61.256,07,

-Valore Comune euro 3.106,68;

-Indennità di funzione euro 22.373,84;

-DEP Euro 34.775,00

2) fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103): euro 34.775,90

Produttività Euro 32.146,90  
Indennità visite domiciliari Euro 2.629,00

CONSIDERATO che:

h) nei prospetti finali della Relazione è analizzata la composizione del fondo 2023;

RILEVA che:

- l'ammontare complessivo del fondo 2023, per un totale di euro 119.366,38, non supera il corrispondente importo determinato per l'esercizio 2016 in conformità al richiamato art.23, c.2, D.Lgs. n. 75/2017, fatto salvo l'aumento dovuto per le nuove assunzioni 2022 e 2023 e per gli incrementi contrattualmente previsti;
- la costituzione di tale fondo e la sua destinazione risultano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dalla vigente normativa;
- l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla performance potrà essere liquidata a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2023 da parte dell'OIV;

TENUTO CONTO che le risorse così definite trovano copertura nel bilancio 2023;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49, c. I, D.Lgs. n. 267/2000.

Ciò posto.

Il Collegio dei Revisori

Esprime parere favorevole sull'ipotesi di contratto decentrato.

Pescia, 29 dicembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_